TRIBUNALE DI MATERA

Proc. n. 3/ 2022

Il Giudice delegato

visti gli atti della procedura;

esaminata la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 e ss. cc.ii. depositata in data 10/10/2022 da [redacted] tramite l'OCC incaricato in persona del Gestore della Crisi avv. [redacted]

ritenuta la competenza territoriale di questo tribunale, atteso che il ricorrente risiede in Pisticci;

rilevato che la parte istante è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, lettera e), cc.ii., dal momento che non svolge alcuna attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale;

rilevato altresì che la parte ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

rilevato che non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 cc.ii., in quanto il ricorrente non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del sovraindebitamento pare riconducibile, come rilevato dal Gestore nella propria relazione: a) alla perdita del lavoro a seguito del fallimento della Mediasonicroma s.r.l. nel 2012, al mancato pagamento della prestazione lavorativa per ben 5 anni e all'impossibilità di trovare una nuova occupazione; b) all'accensione di un mutuo per l'acquisto dell'abitazione nel 2008; c) all'acquisto di un immobile nel 2015 al fine di poterlo locare e procurarsi un'entrata economica, investimento non andato a buon fine in quanto l'immobile acquistato era ubicato in una zona ad alto rischio idrogeologico, motivo per il quale non potevano essere rilasciati i certificati di agibilità e abitabilità; d) ai problemi di salute (cardiologici e respiratori) nel 2017, con riconoscimento della pensione di invalidità;

rilevato che al ricorso è allegata la documentazione prevista dall'art. 68, comma 2, cc.ii., nonché la più volte richiamata relazione dell'OCC, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano oggetto del ricorso;

rilevato che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, considerato che il ricorrente è titolare di un reddito netto mensile di € 1.313,83 derivante da retribuzione pensionistica mensile (con trattenuta per € 63,69 mensili in favore dell'avv. [redacted]), di un patrimonio immobiliare costituito da due immobili in Pisticci[2] (di cui uno gravato da pignoramento immobiliare a favore di Unicredit[3]), il cui valore complessivo risulta stimato in € 51.063,13 e possiede due autovetture del valore complessivo di € 4.450,00, a fronte di una esposizione debitoria complessiva di € 211.027,04 (oltre alle spese di procedura da collocarsi in prededuzione);

preso atto che la durata del piano è quinquennale e che l'attivo messo dal debitore è di complessivi € 60.434,12, ivi inclusi i pagamenti in prededuzione, che saranno versati mediante rate mensili dell'importo di € 453,29 ciascuna per 134 mensilità, a decorrere dal mese successivo a quello dell'omologazione del piano e comunque entro e non oltre il giorno 28 di ogni mese (come indicato nella tabella 7, pg. 18, della relazione dell'OCC);

preso atto delle valutazioni dell'OCC svolte ai sensi dell'art. 69, comma 2, cc.ii. e dirette a verificare l'effettivo rispetto da parte dei creditori finanziatori dei principi di cui all'art. 124-bis T.U.B.;

presa visione anche della maggiore convenienza ritenuta dall'OCC rispetto all'alternativa liquidatoria, soprattutto in relazione alle tempistiche medio-lunghe per la vendita dei beni immobili, all'ubicazione dei beni, all'eventuale percentuale di realizzo dalla vendita forzata dei beni (che a parere dell'OCC potrebbe essere pari all'odierna proposta) e ai costi da sostenersi;

P.Q.M.

AMMETTE la proposta e il piano del consumatore proposti;

ORDINA che la proposta, il piano, unitamente alla documentazione allegata, ed il presente decreto siano comunicati a cura dell'Avv. [redacted], OCC, presso la residenza o sede legale di ciascun creditore, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R,

[1] In forza di provvedimento di assegnazione del 10/07/2020 emesso nella procedura esecutiva mobiliare n. RGE 231/2020 presso il Tribunale di Matera.
[2] Immobile in Pisticci via Mentana n.3, proprietà 1/1, ed immobile in Pisticci via Sterbini n.56, proprietà ½.
[3] Procedura esecutiva immobiliare n. RGE 46/2016 pendente presso il Tribunale di Matera.

telefax, mail certificata, entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con espresso avvertimento ai creditori di quanto previsto dall'art. 70, commi 2 e 3, cc.ii.;

ORDINA che la proposta e il presente decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale www.tribunale.matera.it a cura del medesimo professionista, avv. [redacted];

DISPONE, su richiesta del debitore ai sensi dell'art. 70, comma 4, cc.ii., la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata in corso;

DISPONE che, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di venti giorni di cui all'art. 70, comma 3, cc.ii, l'OCC, Avv. [redacted] sentito il debitore, deve riferire a questo G.D. e proporre le modifiche al piano che ritiene eventualmente necessarie.

Ordina la comunicazione urgente al Gestore della crisi, avv. [redacted], a cura della cancelleria.

Matera, 17/10/2022

Il Giudice delegato

Got dr.ssa Anna Zaccaria

TRIBUNALE DI MATERA
Depositato in Cancelleria
oggi 17.10.2022
IL CANCELLIERE